

## COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/07/2020

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER ANNO D'IMPOSTA 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **17,10** nella sala delle riunioni del Comune, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano:

N	COGNOME	E NOME	P	A
1)	SURACI	UGO	P	
2)	MACHEDA	CATERINA CHIARA	P	
3)	BILLARI	PASQUALE	P	
4)	FOTI	MARIA		A
5)	SCHIMIZZI	CARMELO	P	
6)	PUGLIESE	CLAUDIA	P	
7)	BATTAGLIA	NATALE		A
8)	MINNITI	GIUSEPPINA		A
9)	MONTEROSSO	VINCENZO	P	
10)	FAMILIARI	BARBARA		A
11)	MORABITO	NADIA		A
12)	MINNITI	ANGELA		A
13)	MACHEDA	FABIO LEANDRO		A

Presenti n. 6

Assenti n. 7

Partecipa alla seduta la Segretaria comunale, dott.ssa Patrizia BOGNONI, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco Ugo SURACI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Relaziona il Sindaco il quale, dopo aver illustrato l'argomento e constatato che nessuno dei consiglieri ha chiesto di intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **Premesso che :**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 29/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 1,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 3) aliquota 1,00 per mille per immobili ed aree fabbricabili;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Ritenuto**, pertanto, di determinare, per l'anno 2020, le aliquote per detta imposta, nell'intento di perseguire la sostanziale conferma di quelle vigenti nell'anno 2019 tenuto conto dell'unificazione intervenuta tra IMU e TASI, e con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto, secondo la seguente declinazione:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille, confermando, per l'annualità 2020, l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

**Dato atto che**, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 , in data odierna, è stato approvato il regolamento disciplinante l'applicazione del tributo in oggetto;

**Visto** il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore III - finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri votanti n.6 Voti favorevoli n.6

### **DELIBERA**

**Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5** per mille, confermando, per l'annualità 2020, l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1** per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5** per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,6** per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,6** per mille;
6. terreni agricoli: esenti;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6** per mille;

**Di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**Di dare atto che**, salva diversa dimostrazione da parte del contribuente, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili da utilizzarsi ai fini dell'accertamento della corretta liquidazione del tributo sono quelli già definiti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 21.06.2018;

**Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente su proposta del Sindaco

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti n.6      Voti favorevoli n. 6

**dichiara** ai sensi e per effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**PARERE SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE RESO AI  
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000**

**Parere di regolarità contabile:**


Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile si esprime parere **favorevole**.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(*Giuseppe Ceravolo*)  
(*Giuseppe Ceravolo*)

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO

Ugo Suraci



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. ssa Patrizia Bognoni




---

### ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on-line* al n.ro **463** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

05 AGO. 2020



Il Responsabile della pubblicazione



---

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data **30.07.2020**, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Patrizia Bognoni

